



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 58 dell'8/02/2023 – 03/04/2023 Udienza pubblica del 25/01/2023
Massima 1:	<p>Titolo Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Giudizio di legittimità in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento - Installazione di impianti anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al Piano Urbanistico Provinciale [PUP] ed in assenza di specifica previsione urbanistica – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art.4, commi 1, 2 e 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 2 maggio 2022, n., recante «Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e modifiche di disposizioni connesse», promosse da Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino- Alto Adige e all'art. 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione. Le norme impugnate regolano l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP), consentendo ai comuni di individuare ulteriori aree idonee mediante una variante semplificata al Piano Regolatore Generale. Il ricorrente lamenta la non conformità di questa disciplina rispetto al quadro normativo nazionale, ma non si è correttamente confrontato con la portata del d.lgs. n. 199/2021 (aree idonee e non idonee) e, soprattutto, non ha adeguatamente ricostruito gli effettivi margini di autonomia che devono oggi considerarsi assegnati alle due Province autonome da una specifica clausola contenuta nello stesso. Inoltre, uno dei parametri evocati, l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, non è richiamato nella deliberazione ad impugnare adottata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, né, tanto meno, esiste un riferimento a profili di tutela ambientale o paesaggistica pregiudicati dalla disposizione in esame.</p>
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 4, commi 1, 2 e 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n.4.



	<p>Parametri costituzionali Artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art. 117, commi primo, secondo, lett. s), e terzo della Costituzione,</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art.20 del d.lgs n.199/2021; Art. 12, del d.lgs. n. 387 del 2003.</p>
Massima 2:	<p>Titolo Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Questione di legittimità in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento – Previsione di procedura abilitativa semplificata per alcuni tipi di impianti – Inammissibilità delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all’integrazione disposta con l’art. 19, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 luglio 2022, n. 7, recante «Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022», promosse al Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all’art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost. La disposizione impugnata stabilisce che gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi una potenza inferiore a determinate soglie (individuate mediante richiamo al d.lgs. n. 387/2003 ed all'allegato A della stessa legge provinciale oggetto di impugnativa), sono assoggettati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito della procedura abilitativa semplificata disciplinata dal medesimo articolo censurato. La questione è inammissibile limitatamente alla pretesa violazione del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, poiché il ricorrente ha ommesso di richiamarlo nella deliberazione di impugnazione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n.4.</p> <p>Parametri costituzionali Art.117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 6 del d. Lgs. n.28 del 2011.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Questione di legittimità in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento – Prevista installazione di impianti solari fotovoltaici e termici senza autorizzazione paesaggistica – Classificazione dei beni oggetto di tutela paesaggistica – Inammissibilità della censura.</p> <p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7,</p>



	<p>commi 1, 2 e 3, della legge prov. Trento n. 4 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e secondo, lettere s) e m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Le censure del ricorrente, che riguardano la tutela dei valori paesaggistici, sono costituite dal richiamo alle norme nazionali (assunte a parametro di raffronto con le norme provinciali impugnate) che, nel quadro della semplificazione delle procedure organizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti a fonti rinnovabili, hanno recentemente riformulato il regime di liberalizzazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici (artt. 136, 142, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 ; artt. 6, 6-bis e 7-bis, del d.lgs. n. 28 del 2011; art. 9, comma 1, del d.l. n. 17 del 2022).</p> <p>Occorre ricordare che, in base alla normativa statale richiamata dal ricorrente, l'installazione con qualsiasi modalità di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione (con alcune eccezioni) di permessi, autorizzazioni od atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal cosiddetto codice dei beni culturali.</p> <p>La norma impugnata, peraltro, nell'escludere l'autorizzazione paesaggistica, fa salva l'acquisizione delle autorizzazioni previste (tra le altre) dalle norme di settore a tutela dei beni ambientali, questi ultimi classificati e tutelati dall'ordinamento provinciale, in virtù della potestà legislativa primaria riconosciuta alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela del paesaggio.</p> <p>Era, pertanto, preciso onere del ricorrente raffrontare tale disciplina con le previsioni statali di tutela per individuare le ragioni per le quali essa non assicurerebbe il medesimo livello di tutela che è previsto dal codice dei beni culturali.</p> <p>La genericità della ricostruzione determina una carenza di motivazione che conduce ad inammissibilità della censura.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 7, commi 1°, 2° e 3°, della legge della Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n.4.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art.117, commi primo e secondo, lettere s) e m) della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 136, 142, 146 e 149 del d.lgs. n. 42 del 2004 ; Artt. 6, 6-bis e 7-bis, del d.lgs. n. 28 del 2011; Art. 9, comma 1, del d.l. n. 17 del 2022.</p>
Massima 4:	<p>Titolo Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Provincia autonoma di Trento - Modifica alla legge provinciale n. 15 del 2015 – Produzione di energia da fonti rinnovabili - Realizzazione di impianti per la produzione di biogas nelle aree agricole - Prevista alimentazione con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda per almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto – Inammissibilità delle questioni.</p>



	<p>Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n.4 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, commi primo e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>La norma impugnata apporta delle modifiche all'art. 114 della legge provinciale n. 15/2015 che attengono al collegamento funzionale che deve intercorrere tra l'impianto di biogas, il terreno agricolo sul quale esso viene installato e l'impresa agricola zootecnica che vi insista.</p> <p>Il ricorrente presume che essa violi tutta una serie di norme statali assunte a parametro interposto che, però, non si occupano affatto della modalità di funzionamento ed alimentazione degli impianti per la produzione di biogas, bensì si limitano a prevedere e disciplinare altri diversi istituti ed aspetti concernenti, in una prospettiva più generale, la produzione di energia da fonti rinnovabili e, qualche volta, anche gli impianti di biogas.</p> <p>Pertanto, tali censure, motivate in modo del tutto generico attraverso l'evocazione di norme statali che sono soltanto espressione della preferenza del legislatore per questo tipo di fonte rinnovabile e per la sussistenza di un collegamento funzionale tra l'impianto e l'area agricola sul quale esso sorge, comportano l'inammissibilità della questione.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 10 della legge della Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n.4.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Art.117, commi primo e terzo della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt 8-bis, 24, comma 2, lett. h), e 26, del d.lgs n. 28/2011; Artt. 5 e 12, del D.lgs. n. 387/2003; Artt. 11 e 14, del D.lgs. n. 199/2021</p>
<p>Massima 5:</p>	<p>Titolo Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Questione di legittimità in via principale - Norme della Provincia autonoma di Trento – Previsione di procedura abilitativa semplificata per alcuni tipi di impianti – Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge prov. Trento n. 4 del 2022, nella formulazione antecedente all'integrazione disposta con l'art. 19, comma 2, della legge prov. Trento n. 7 del 2022, promossa, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>La disposizione impugnata stabilisce che gli interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi una potenza inferiore a determinate soglie (individuate mediante richiamo al d.lgs. n. 387/2003 ed all'allegato A della stessa</p>



	<p>legge provinciale oggetto di impugnativa), sono assoggettati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata dal medesimo articolo censurato.</p> <p>Il ricorrente deduce la non conformità di tale disciplina con quella prescritta dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, che ha introdotto, appunto, la procedura abilitativa semplificata (PAS), sottolineandone il diverso regime giuridico.</p> <p>Il legislatore provinciale, senza peraltro mancare di utilizzare proprio la denominazione “Procedura Abilitativa Semplificata”, ha utilizzato la denominazione SCIA per riferirsi all'atto che segna l'inizio di un procedimento caratterizzato, nel confronto con il citato art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, dalle medesime scansioni e dai medesimi poteri di intervento inibitorio del comune.</p> <p>Anche qui, infatti, la norma non consente l'inizio dei lavori a seguito della presentazione della “segnalazione”, ma impone di attendere che trascorra il termine di 30 giorni, entro il quale l'Amministrazione potrà svolgere le proprie verifiche ed eventualmente intervenire con il provvedimento inibitorio.</p> <p>Pertanto, la norma censurata risulta essere rispettosa dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale per tale materia.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 02/05/2022, n.4.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Art.117, terzo comma della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 6 del d. Lgs. n.28 del 2011.</p>

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto:

Firmato:

Avv. Bologna

